

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Oggetto:****TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023**

L'anno : 2023  
Il giorno : 28  
del mese di : Aprile  
alle ore : 17.00 in prosieguo

nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.

**All'appello risultano :**

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
De Prisco Raffaele Maria	Sindaco	SI	La Femina Raffaele	Consigliere	SI
Nitto Davide	Consigliere	SI	Bottone Michele	Consigliere	SI
Stanzione Gaetano	Consigliere	SI	Burgio Mariarosaria	Consigliere	SI
Greco Rita	Consigliere	SI	Fezza Vincenza	Consigliere	NO
Ferraioli Luna	Consigliere	SI	Violante Vincenzo	Consigliere	NO
Cesarano Gaetano	Consigliere	SI	De Martino Umberto Alessandro	Consigliere	NO
Cosentino Alfonso	Consigliere	SI	D'Amato Vincenzo	Consigliere	SI
Manzo Maria	Consigliere	SI	Petrelli Fabio	Consigliere	SI
Maresca Anna	Consigliere	SI	Cascone Gerardo	Consigliere	NO
Passamano Tommaso	Consigliere	SI	Rinaldo Mirko	Consigliere	NO
Picaro Bartolomeo	Consigliere	SI	Calce Vincenzo	Consigliere	SI
Palladino Gerardo	Consigliere	SI	Sessa Anna Rosa	Consigliere	SI
Russo Veronica	Consigliere	SI			

**Totali presenti: 20****Totale assenti: 5**

Assiste Il Segretario Generale D.ssa Luisa Marchiaro che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Proposta n. 19 del registro generale del SETTORE TRIBUTI E CULTURA 22.-

Secondo la proposta agli atti (n. 19 del registro), istruita dal dott. Alfonso Striano, e sulla quale sono stati espressi:

- A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore
- B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:

Il funzionario istruttore, tenuto conto delle indicazioni dell'Amministrazione presenta la seguente relazione istruttoria:

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti*

relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che:

"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]".

Visto l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 che è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che:

"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che " In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con

l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al **30 aprile 2023.**"

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022 è stato:

- approvato il piano economico finanziario validato dall'EDA per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Pagani (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- dato atto che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari per l'anno 2022 ad € 8.044.870 di cui € 6.554.665 componente variabile e € 1.490.205 componente fissa;
- approvato il costo complessivo della gestione del servizio integrato dei rifiuti relativo all'anno 2022, così come determinato dai dati del Settore SUAP-Igiene Ambientale e dell'Azienda Speciale SAM, comprensivo degli ulteriori costi amministrativi e del FCDE del Comune che è pari ad un totale complessivo di € 8.044.870,00.

Vista la nota del responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tutela ambientale, acquisita al prot. gen. al n. 15486 del 14/04/2023, nella quale, tra gli altri, comunica che per l'anno 2023 si può confermare lo stesso costo dell'anno 2022.

Richiamata le delibere di Consiglio Comunale:

- n. 27 del 31/05/2022 con la quale il Comune di Pagani ha approvato le tariffe della TARI per il 2022;
- n. 37 del 29.07.22 con la quale il Comune di Pagani ha approvato le tariffe della TARI per il 2021;
- n.4 del 19.06.2020 con la quale il Comune di Pagani ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Salerno;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Vista la nota del responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tutela ambientale, acquisita al prot. gen. al n. 15486 del 14/04/2023, nella quale, tra gli altri, comunica che per l'anno 2023 si può confermare lo stesso costo dell'anno 2022.

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 59 del 20/04/2023 acquisito al prot. gen. con nota n.16442 del 21/04/2023

Sentiti gli interventi, come da allegato verbale della stenotipia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

il Presidente mette in votazione l'atto de quo  
Presenti n. 19 , assenti 6 ( Calce, Cascone , De Martino , Fezza, Rinaldo e Violante)  
Con voti favorevoli 16, contrari 3 ( Sessa, D'Amato e Petrelli) , espressi per appello nominale secondo il risultato proclamato dal Presidente

## **DELIBERA**

- di rendere la premessa narrativa parte integrante del deliberato del presente atto;
- di confermare, per l'anno 2023, le tariffe della TARI approvate con Delibera di CONSIGLIO Nr. 27 del 31/05/2022 unitamente a tutti gli allegati che qui si intendono integralmente riportati quali parti integranti del presente provvedimento;
- di dare atto che con le suddette tariffe è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2023;
- di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2023, in NUMERO 6 RATE, con SCADENZA nei mesi di giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre nei seguenti termini:
  - le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
  - è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
- di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Dopo il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto de quo

## **Il Consiglio Comunale**

Udita la proposta del Presidente

Presenti n. 19 , assenti 6 ( Calce, Cascone , De Martino , Fezza, Rinaldo e Violante)

Con voti favorevoli 16, contrari 3 ( Sessa, D'Amato e Petrelli) , espressi per alzata di mano secondo il risultato proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n.267;

- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio";



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 19**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate Tributarie 22**

Oggetto: **TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate Tributarie 22)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2023

Il Responsabile di Settore

Dr.Alfonso Striano

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Stile Lucia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio  
Palladino Gerardo

---

Il Segretario Comunale  
D.ssa Luisa Marchiaro

---

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

#### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  
Dalla Residenza Comunale, li 28/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Luisa Marchiaro

---

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Luisa Marchiaro

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

MARCHIARO LUISA in data 18/05/2023  
GERARDO PALLADINO in data 18/05/2023